

Riforma del processo penale minorile Decreto Caivano

PROF. LUCIO CAMALDO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



Decreto Caivano

Decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (in G.U., 15.09.2023, n. 216)

Legge 13 novembre 2023, n. 159, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (in G.U., 14.11.2023, n. 266)

Approvata dal Senato in data 27 ottobre 2023

Approvata in via definitiva dalla Camera in data 8 novembre 2023 (questione di fiducia)

Decreto Caivano: finalità

Rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile, della povertà educativa e della criminalità minorile

Serie diversificata di misure a contenuto preventivo e sanzionatorio

Interventi di carattere più strettamente socio-economico ed educativo (dedicati al Comune di Caivano o alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno)

Alcune disposizioni in tema di tutela dei minori nello spazio virtuale

DASPO URBANO

DASPO urbano (d.l. 14/2017 conv. l. 48/2017 - c.d. decreto Minniti): divieto di accesso alle aree urbane a fini di tutela del decoro e della sicurezza della città

Il divieto di accesso a luoghi determinati ex artt. 9-10 d.l. 14/2017 viene reso applicabile anche ai **minori ultraquattordicenni**

Il provvedimento è **notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore**

AVVISO ORALE

L'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale è estesa ai **minorenni ultraquattordicenni** (art. 3 c. 3-bis d.lgs. 159/2011 - cod. antimafia)

È necessaria la preventiva **convocazione del minore**, da parte del questore, **unitamente ad almeno un genitore o altro esercente la responsabilità genitoriale**

Il questore può imporre al minore anche le **ulteriori prescrizioni** di cui al c. 4 del medesimo articolo

Gli effetti dell'avviso orale sono comunque destinati a **cessare** al momento del raggiungimento della **maggiore età** da parte del destinatario

Il provvedimento **deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore**

Il divieto è **opponibile davanti al tribunale per i minorenni**, in caso di destinatario minorenni

AMMONIMENTO

Procedura di **ammonimento del questore** (art. 8 cc. 1-2 d.l.23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif. in l. 23 aprile 2009, n. 38) applicabile nei confronti del presunto autore di atti persecutori

È applicabile nei confronti del **minore ultraquattordicenne** fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale

È applicabile altresì nei confronti del **minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni** (non imputabile ai fini penali) quando il fatto da lui commesso sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni

Solo in questo secondo caso, a carico del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è prevista l'applicazione da parte del Prefetto di una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da 200 euro a 1.000 euro), salvo che questi provi di non aver potuto impedire il fatto

AMMONIMENTO

In entrambi i casi sopra indicati, la misura viene disposta dal questore **convocando il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale,**

La misura **cessa i suoi effetti con il compimento della maggiore età** da parte del destinatario

Il provvedimento del questore **deve essere comunicato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore**



Modifiche al processo penale minorile (DPR 448/1988)

Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori (art. 6)

Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore (art. 8)

Art. 6 DPR
448/1988
Servizi minorili

In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale (nuova disposizione)

In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali (versione precedente alla riforma)

Arresto in flagranza

art. 16 DPR 448/1988

È possibile procedere all'arresto nei casi in cui è consentita la custodia cautelare **ex art. 23 DPR 448/88** e cioè:

- delitti non colposi per quali la legge stabilisce la **pena dell'ergastolo** o della **reclusione non inferiore nel massimo a sei anni** (*prima del Decreto Caivano: nove anni*)
- delitti, consumati o tentati, indicati dall'art. 380 c. 2 lett. e), e-bis), g) c.p.p., dall'art. 336 c. 1 c.p., dall'art. 337 c.p. e dall'art. 73 TU 309/1990
 - furto aggravato; illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (escluse alcune ipotesi); violenza o minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Accompagnamento a seguito di flagranza art. 18-bis DPR 448/88

Può essere applicato nei seguenti casi:

- delitto non colposo per cui è prevista la **pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni** (*prima del Decreto Caivano: 5 anni*)
- **alcuni reati specificamente indicati** (*inseriti dal Decreto Caivano*): art. 381 c. 2 lett. f), g), h), m) c.p.p.; art. 699 c.p.; art. 4 legge 110/1975
 - lesione personale, furto, danneggiamento aggravato, alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, porto abusivo di armi o di oggetti atti ad offendere

Misure cautelari per i minorenni

Art. 19 DPR 448/1988

(omissis)

5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, ~~salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni~~

Collocamento in comunità art. 22 comma 4 DPR 448/1988

Nel caso di **gravi e ripetute violazioni** delle prescrizioni imposte o di **allontanamento ingiustificato dalla comunità** → il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione **non inferiore nel massimo a quattro anni** (*prima del decreto Caivano: cinque anni*)

Nota: la durata della custodia cautelare, come aggravamento del collocamento in comunità, prima del decreto Caivano, poteva durare per un tempo *non superiore a un mese*: questo limite è stato abolito

Collocamento in comunità

art. 22 comma 4-bis DPR 448/1988

Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sostituzione della misura del collocamento in comunità con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'art. 23

Custodia cautelare

art. 23 DPR 448/1988

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per:

- delitti non colposi per quali la legge stabilisce la **pena dell'ergastolo** o della **reclusione non inferiore nel massimo a sei anni** (*prima del Decreto Caivano: nove anni*)
- delitti, consumati o tentati, indicati dall'art. 380 c. 2 lett. e), e-bis), g) c.p.p., dall'art. 336 c. 1 c.p., dall'art. 337 c.p. e dall'art. 73 TU 309/1990 furto aggravato; illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (escluse alcune ipotesi); violenza o minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Esigenze cautelari specifiche (art. 23 comma 2 DPR 448/88)

- ❖ Se sussistono **gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini**, in relazione a situazioni di concreto **pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova**
- ❖ **Se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga**
 - disposizione introdotta dal decreto Caivano; il pericolo di fuga era stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega da Corte Cost. 26 luglio 2000 n. 359*
- ❖ Se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il **concreto pericolo che questi commetta gravi delitti** con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o **della stessa specie di quelli per cui si procede**

Termini di durata massima Custodia cautelare (art. 23 comma 3 DPR 448/1988)

I termini di **durata massima** della custodia (previsti dall'art. 303 c.p.p.) **sono ridotti di 1/3** (*prima del decreto Caivano erano ridotti della metà*) per i reati commessi da minori degli anni diciotto e **della metà** (*prima del decreto Caivano erano ridotti dei due terzi*) per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento

Nota: *questa disposizione si applica anche alla permanenza in casa e al collocamento in comunità*

Disciplina transitoria

Le modifiche apportate all'art. 22 comma 4 DPR 448/1988 (aggravamento del collocamento in comunità) e all'art. 23 comma 3 DPR 448/1988 (termini di durata massima della custodia cautelare) si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Messa alla prova

art. 28 comma 5-bis DPR 448/1988

La messa alla prova **non può essere applicata** ai seguenti delitti:

- **omicidio aggravato**: art. 575 c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576 c.p.
- **violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravate**: artt. 609-bis e 609-octies c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter c.p.
- **rapina aggravata**: art. 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies c.p.

Percorso di rieducazione del minore art. 27-bis DPR 448/1988

Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero

quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità

può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale

la proposta di definizione anticipata del procedimento

subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi (continua...)

Percorso di rieducazione del minore art. 27-bis DPR 448/1988

Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro 60 giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero.

Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti (continua...)

Percorso di rieducazione del minore art. 27-bis DPR 448/1988

Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'art. 453 c.p.p.

L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato.

In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'art. 453 c.p.p.

Osservazioni

La rubrica della norma è «percorso di rieducazione del minore», ma nello stesso Dossier del 15 settembre 2023 (p. 63) si legge che «l’istituto introdotto costituisce una versione “semplificata” della messa alla prova per i reati di minore gravità».

Corte cost., sent. 10 giugno 2020 n. 139 ha escluso la possibilità di applicare la messa alla prova del minore nella fase delle indagini preliminari a differenza della disciplina prevista per gli adulti.

Corte cost., sent. 20 febbraio 2019 n. 68 ha evidenziato le differenze tra la messa alla prova minorile e quella dedicata ai maggiorenni, nonostante il medesimo nomen juris utilizzato dal legislatore.

Osservazioni

La Corte cost. in particolare ha osservato che:

- la messa alla prova minorile (artt. 28-29 DPR 448/1988) non è condizionata dalla richiesta dell'imputato, né dal consenso del pubblico ministero, e assume quindi caratteristiche specularmente opposte alla messa in prova dell'adulto, poiché l'essenziale finalità rieducativa «ne plasma la disciplina in senso rigorosamente personologico, rimanendo estraneo ogni obiettivo di economia processuale»
- la finalità essenzialmente rieducativa della messa alla prova minorile esclude «un'eccessiva anticipazione procedimentale delle relative valutazioni»
- la scelta del legislatore del 1988 di fissare nell'udienza preliminare, e quindi dopo l'esercizio dell'azione penale, il primo momento utile per la messa alla prova del minore «corrisponde ragionevolmente all'esigenza di assicurare che le relative valutazioni siano esercitate su un materiale sufficientemente definito, oltre che da un giudice strutturalmente idoneo ad apprezzarne tutti i riflessi personalistici»
- la composizione collegiale e interdisciplinare del collegio giudicante in sede di udienza preliminare minorile risponde alla complessità delle decisioni che tale giudice è chiamato ad assumere, tra le quali, appunto, l'eventuale sospensione del processo con messa alla prova.

Osservazioni

Si può quindi ritenere – secondo la Corte costituzionale – che l’assegnazione della messa alla prova del minore al giudice dell’udienza preliminare e non anche al giudice per le indagini preliminari appare conforme al finalismo rieducativo di cui all’art. 27, comma 3, Cost. e alla protezione della gioventù prevista dall’art. 31, comma 2, Cost., «poiché assicura che le delicate valutazioni personalistiche implicate dall’istituto siano svolte da un organo collegiale, interdisciplinare e diversificato nel genere, pertanto idoneo ad espletarle nella piena consapevolezza di ogni aspetto rilevante».